

D.G.R. 535/2015: Indicazioni applicative in materia di “Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei genitore-bambino”

In riferimento al documento in oggetto, nell'attuale fase di prima applicazione, si rende necessario fornire le seguenti indicazioni, riferite alle richieste di chiarimento pervenute e condivise con un gruppo di referenti esperti del territorio.

A. Norma generale

Le Linee guida in esame contengono indicazioni rispetto agli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei genitore-bambino. Resta inteso che tale disciplina non può prescindere dagli obblighi previsti dalla normativa statale, compresi quelli riferiti a: superamento delle barriere architettoniche, igiene e salute pubblica, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (sia per gli aspetti strutturali e impiantistici, sia per quelli organizzativi, formativi e gestionali).

B. Adeguamento strutture già funzionanti

Le strutture già funzionanti al 27 marzo 2015 (data di entrata in vigore delle Linee guida) devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle stesse entro il 30/09/2016, dandone comunicazione al Comune competente. Per “strutture già funzionanti” si intendono strutture già autorizzate o funzionanti, anche a seguito di comunicazione di avvio attività, ai sensi della normativa precedente. In entrambi i casi è sufficiente una comunicazione scritta al Comune ove la struttura è ubicata in cui il gestore dichiara di possedere i requisiti richiesti dalla DGR 535/15. Le strutture già funzionanti potranno quindi proseguire la loro attività senza interruzioni. Eventuale documentazione integrativa rispetto agli adeguamenti eseguiti potrà essere richiesta dal Comune al gestore anche successivamente. In caso di interventi strutturali non ancora ultimati alla data del 30/09/2016, la struttura dovrà inviare al Comune, entro tale data, lo stato di avanzamento dei lavori, che dovranno comunque essere conclusi entro il termine ultimo del 31/12/2017.

C. Documentazione (punto 3.1 - allegato A della DGR 535/2015)

Si precisa che la documentazione di cui al punto 3.1 delle Linee guida è richiesta alle strutture laddove compatibile con la tipologia di attività svolta. Pertanto, le strutture indicate come Centri di Aggregazione, Ludoteche, Centri estivi diurni non sono tenute a produrre i seguenti documenti:

- rilevazione attività di equipe e supervisione;
- registro degli ospiti;
- cartella personale per ogni minorenne (che contenga il progetto individualizzato del minorenne e i documenti relativi alla salute, scuola, registrazione delle visite/incontri con i familiari, ecc.);
- linee guida scritte per il lavoro d'équipe (che prevedano anche le modalità di passaggio delle consegne);
- verbali di équipe e di supervisione.

D. Requisiti strutturali (punto 3.4 - allegato A della DGR 535/2015)

Appare necessario chiarire innanzitutto che nell'individuazione dei requisiti generali e specifici di ogni struttura normata, l'interesse preminente è quello di creare un ambiente familiare ed accogliente per i minori. Per questo motivo si fa riferimento a strutture “di civile abitazione”.

Resta tuttavia imprescindibile, laddove applicabile, il rispetto degli obblighi indicati al punto A.

- **Superamento delle barriere architettoniche:**

Laddove viene previsto che “Le strutture devono essere in possesso dei requisiti richiesti per la civile abitazione [...] ivi compresa la normativa sulla sicurezza degli impianti, accessibilità e visitabilità”, si specifica che con i termini “accessibilità e visitabilità” si intende richiamare la normativa nazionale e regionale sul superamento delle barriere architettoniche, a cui le strutture devono conformarsi secondo i criteri dell’accessibilità o della visitabilità sulla base delle loro caratteristiche, e pertanto:

- Per le nuove autorizzazioni e i trasferimenti di sede vige il criterio dell’accessibilità;
- Per tutte le strutture già autorizzate o già funzionanti e nei casi di modifica di una proposta gestionale nella stessa sede deve essere garantita almeno la visitabilità condizionata;

Laddove si fa riferimento a “un servizio igienico conforme alla vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche” si intende un “servizio igienico fruibile ai disabili”. Si precisa pertanto che nelle strutture che ospitano minori in fascia di età 0-6 anni, pur nel rispetto della metratura che renda il bagno fruibile da persone con disabilità, è possibile utilizzare appositi adattatori a seconda della necessità; ciò considerato che non esistono specifiche indicazioni normative sui servizi igienici per minori disabili e che questi ultimi non potrebbero utilizzare in sicurezza un servizio igienico per disabili adulti.

- **Copertura assicurativa:**

Laddove viene indicato che “Deve essere prevista apposita copertura assicurativa per tutte le attività previste/proposte dalle strutture” si precisa che per “apposita copertura assicurativa” si intende la sottoscrizione di specifica assicurazione a copertura della struttura, del personale e dei minori per danni subiti o arrecati.

E. Personale (punto 3.5.1 - allegato A della DGR 535/2015) e profili professionali (punto 3.5.2 - allegato A della DGR 535/2015)

Il personale che svolge funzioni educative presso le strutture per minorenni previste dalle linee guida in esame deve essere in possesso del titolo di educatore (come definito dalle DGR 21 febbraio 2014 n.203, 21 marzo 2014 n.336, 22 luglio 2014 n. 924) o del titolo di tecnico animatore socio-educativo acquisito attraverso il percorso individuato dalla DGR 30 luglio 2013 n. 955, come previsto al punto 7 “Sostegno e sviluppo delle professioni sociali” del Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, approvato con D.C.R. 18/2013.

Gli operatori ammessi o comunque ritenuti idonei per l’ammissione al corso IFTS per “Tecnico animatore socio educativo” di cui alla DGR 955/2013 o iscritti, entro il 30/09/2016, ai corsi di laurea previsti dalle DGR 21 febbraio 2014 n.203, 21 marzo 2014 n.336, 22 luglio 2014 n. 924 possono continuare a svolgere le mansioni educative nei servizi e nelle strutture di cui ai documenti sopracitati fino all’avvenuta conclusione del percorso formativo per il corso IFTS o con un ritardo massimo di un anno accademico rispetto alla durata legale del corso di laurea. Nelle more della realizzazione della seconda fase di formazione per “Tecnico animatore socio educativo” resta pertanto valido l’elenco dei candidati ammessi o ritenuti idonei per l’ammissione al corso IFTS di cui alla DGR 955/2013.

In fase di prima applicazione possono continuare a svolgere funzioni di coordinamento fino all’avvenuta conclusione del percorso formativo con un ritardo massimo di un anno accademico rispetto alla durata legale del corso di laurea gli operatori che alla data del 27/03/2015 stessero svolgendo tali funzioni e risultino iscritti entro il 30/09/2016 ai corsi di laurea previsti dalle DGR 21 febbraio 2014 n.203, 21 marzo 2014 n.336, 22 luglio 2014 n. 924. In via transitoria e in attesa della definizione di una disciplina nazionale delle professioni di educatore e di pedagogo, possono altresì continuare a svolgere le funzioni di coordinamento gli operatori in possesso di laurea non specifica che alla data del 27/03/2015 stessero svolgendo tali funzioni e che risultino inseriti nell’elenco dei candidati ammessi o ritenuti idonei per l’ammissione al corso IFTS di cui alla DGR 955/2013.

Rispetto agli adempimenti collegati al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, si ritiene che, a maggior tutela dei minori collocati presso le strutture di cui alle Linee guida, il certificato del casellario giudiziario debba essere richiesto, oltre che per le nuove assunzioni, per tutto il personale che

opera a contatto con i minori, anche se già assunto prima dell'entrata in vigore della normativa e rinnovato almeno annualmente.

F. schede 7.b e 15.b - allegato A della DGR 535/2015

In riferimento alle "Comunità Educative di accoglienza con interventi ad integrazione sociosanitaria – CEAS" e ai "Centri Diurni con interventi ad integrazione sociosanitaria" – CE.DIS., si precisa che, trattandosi di strutture socio-educative, nel caso di inserimento di un minore con grave disagio e/o disturbi comportamentali da parte dell'UVM è possibile integrare il PEI come da DGR 862/11, ma nessuna ulteriore caratteristica strutturale è richiesta al gestore per l'autorizzazione al funzionamento. Tale precisazione è valida anche qualora si renda necessaria l'attivazione di un supporto sanitario per minori già inseriti in strutture diverse da quelle indicate.

G. scheda 8 - allegato A della DGR 535/2015

Nella. "Comunità educative territoriali – CET" i servizi igienici si intendono nel numero complessivo di 3 (1 dedicato agli ospiti dell'area residenziale, 1 per la parte diurna, 1 per il personale).

H. scheda 10 - allegato A della DGR 535/2015

Per quanto riguarda le "case famiglia per minorenni" si precisa quanto segue.

Rispetto all'indicazione inerente il numero massimo di 8 minorenni compresi i figli della coppia, si precisa che, al fine di garantire la continuità del progetto nel superiore interesse del minore, qualora la casa famiglia all'entrata in vigore della DGR 535/15 ospitasse un numero complessivo di minori superiore a 8:

- Potrà continuare l'accoglienza dei minori già inseriti fino al termine dei rispettivi progetti;
- Non potrà effettuare nuovi inserimenti fino al raggiungimento del numero massimo di otto minori;
- Dovrà segnalare tale situazione nell'ambito della comunicazione di adeguamento al Comune ove la casa famiglia è ubicata e darne comunicazione ai servizi di riferimento per i minori inseriti.

La tipologia "case famiglia su base non professionale" a seguito dell'abrogazione del regolamento regionale 2/2005 non è più prevista nella normativa regionale. Essa viene richiamata nelle linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare, in cui si è inteso valorizzarne l'esperienza come possibile risorsa per progetti di affidamento familiare particolarmente complessi. Pertanto, qualora non scelgano di diventare "casa famiglia per minorenni" secondo i requisiti di cui alla D.G.R. 535/2015, le stesse sono da considerare famiglie affidatarie. Per i bambini collocati antecedentemente all'entrata in vigore della suddetta D.G.R., al fine di garantire la continuità del progetto nel superiore interesse del minore, è possibile mantenere gli accordi in essere fino alla chiusura del progetto.

I. scheda 16 - allegato A della DGR 535/2015

Al fine di definire meglio la tipologia "Centri di aggregazione", si precisa che l'attività è da considerarsi continuativa e non saltuaria se svolta per un minimo di 3 giorni alla settimana, per 4 ore al dì, per 9 mesi l'anno. Pertanto attività occasionali o comunque di durata inferiore a tali parametri, non si connotano come centri di aggregazione.

J. scheda 17 - allegato A della DGR 535/2015

Per quanto riguarda la Ludoteche si precisa quanto segue:

- l'indicazione dello spazio minimo di 4 mq per bambino si riferisce alla superficie interna dedicata al gioco o ad altre attività proprie della ludoteca (esclusi quindi spazi esterni, locali di servizio, bagni, corridoi);
- la previsione di una superficie minima di 100 mq è indicativa in quanto è auspicabile che siano garantiti spazi adeguati alle diverse attività proprie della ludoteca. E' possibile autorizzare strutture con superficie inferiore, purché venga rispettato lo spazio minimo di 4mq/bambino;
- il numero dei servizi igienici per i fruitori della ludoteca deve essere parametrato in analogia con quanto previsto per i centri di aggregazione, vale a dire un servizio igienico ogni quindici minorenni adeguato all'età degli utenti, di cui almeno uno conforme alla vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche;
- per garantire la sicurezza dei minori, qualora sia previsto il prestito dei giochi, questi ultimi dovranno essere sottoposti a sanificazione al momento della restituzione;
- l'indicazione "È opportuno dotarsi di uno spazio all'aperto, possibilmente nelle immediate vicinanze della ludoteca" fa riferimento ad un'area situata nelle vicinanze della ludoteca e collegata con percorsi sicuri, in analogia con quanto previsto dalla DGR 222/2015 per le aree esterne ai nidi d'infanzia.

K. Centri diurni estivi - scheda 18 - allegato A della DGR 535/2015

In fase di prima applicazione, con riferimento ai soli centri diurni estivi, i gestori privati prima dell'avvio, devono presentare al Comune ove sono ubicati, in luogo della richiesta di autorizzazione al funzionamento, una comunicazione di inizio di attività, con descrizione del progetto, da cui si evinca il rispetto dei requisiti di cui alle linee guida approvate con D.G.R. 535/2015, secondo il modello allegato. Il Comune dovrà successivamente trasmettere detta documentazione alla Regione Liguria, che effettuerà un'attività di monitoraggio e di analisi delle caratteristiche dei Centri Diurni Estivi organizzati sul territorio regionale. Per i centri a gestione pubblica, il Comune trasmetterà alla Regione una comunicazione contenente le stesse informazioni richieste nel modulo allegato.

Ai Comuni e alle ASL spetta il compito di vigilanza per le loro rispettive competenze.

Tale indicazione è valida per qualunque tipologia di ente gestore.

Per quanto riguarda i Centri Diurni Estivi si precisa che, in analogia a tutti gli altri servizi inclusi nella macro-tipologia "Centri di Aggregazione", il personale si intende educativo e/o di animazione.

Comunicazione avvio attività Centro Diurno Estivo

Al Comune

di _____

Oggetto: **Comunicazione avvio attività Centro Diurno Estivo**

Il _____ sottoscritto
_____ nato a
_____ Prov. [] [] il [] [] . [] [] . [] [] residente
in _____ Provincia di [] [] in Via
_____ C.A.P. [] [] [] [] , in
qualità di _____
della Ditta/cooperativa _____
con sede legale in _____ Provincia di [] [] ,
Via.. _____ .C.A.P. [] [] [] [] e sede operativa in
_____, Via

Tel _____ PEC _____ email _____

avente: partita I.V.A. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
codice fiscale []

COMUNICA

Che a far data dal _____ sarà avviato il Centro Diurno Estivo
denominato _____ con sede in
Via _____ n. _____

DICHIARA

- Che le attività del suddetto centro si svolgeranno nel seguente periodo _____ (indicare le settimane di apertura);
- Che gli orari di apertura del centro saranno i seguenti: _____;
- Che il suddetto centro diurno estivo potrà accogliere fino a n. _____ minori (indicare i posti disponibili) compresi nella fascia di età _____;
- Che gli operatori impegnati nel centro saranno: _____

.....(indicare numero e profilo professionale) e che pertanto il rapporto personale-minori sarà di

- Che è comunque garantita la presenza di almeno due operatori negli orari di massima frequenza;
- Che il centro si avvale/non si avvale di volontari;
- Che l'attività si svolgerà presso

.....
(indicare la tipologia di spazi utilizzati, il numero dei locali e la loro destinazione, l'eventuale utilizzo di area esterna dedicata);

- Che la retta settimanale richiesta alle famiglie è pari a € e che sono/non sono previste riduzioni in base all'ISEE

ALLEGA

- Organigramma del personale del centro;
- Programma delle attività;
- Fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Data:

(Firma)

.....